

Atto n. 03/06

**REVISIONE DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI
TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI
CONSUMI DI ELETTRICITÀ**

Documento per la consultazione

15 febbraio 2006

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula proposte per la revisione della deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00), Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere h) ed l) della legge 14 novembre 1999, n. 481.

Con tale Direttiva l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: L'Autorità) ha inteso fissare, a tutela dei clienti finali, i requisiti minimi dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica, al fine di garantirne la trasparenza e un elevato contenuto informativo

L'esperienza applicativa della direttiva e le modifiche di contesto verificatesi negli ultimi anni, in particolare la progressiva liberalizzazione del mercato della vendita a clienti finali, hanno reso opportuno avviare, con deliberazione 21 giugno 2005, n. 117/05, un procedimento per la revisione della deliberazione n. 55/00, nell'ambito del quale si inquadra il presente documento.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 7 aprile 2006.

Indirizzi a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

Indice

1	Introduzione	3
Parte I: La regolazione esistente		4
2	Le regole per la trasparenza delle bollette elettriche	4
3	Attuazione e criticità della regolazione esistente con riferimento agli addebiti relativi alle componenti tariffarie: clienti domestici	7
4	Attuazione e criticità della regolazione esistente con riferimento agli addebiti relativi alle componenti tariffarie: clienti non domestici	9
5	Informazioni sul mix di combustibili	12
Parte II: Proposte per il miglioramento della trasparenza dei documenti di fatturazione		12
6	Ambito di applicazione	12
7	Trasparenza dei corrispettivi: Quadro sintetico e Quadro di dettaglio	14
8	Bollette degli esercenti multiservizio	19
9	Informazioni relative ai consumi del cliente	20
10	Altre informazioni in bolletta: comunicazioni dell'Autorità	22
11	Fatturazione elettronica	23
Allegato n. 1: Quadro sintetico versione 1 e Quadri di dettaglio		26
Allegato n. 2 : Quadro sintetico versione 2 e Quadri di dettaglio		30
Allegato n. 3: Quadro sintetico versione 1 e Quadri di dettaglio per la bolletta di conguaglio		35
Allegato n. 4: Quadro sintetico versione 2 e Quadri di dettaglio per bolletta di conguaglio		40
Allegato n. 5: Schema di nuovo articolato della deliberazione n. 55/00		45

1 Introduzione

- 1.1 La bolletta costituisce il primario canale di contatto tra il cliente e l'azienda fornitrice di energia elettrica. Infatti la bolletta è in primo luogo lo strumento attraverso il quale il cliente può verificare quali sono i suoi consumi e “quanto spende” per la fornitura di energia elettrica; attraverso la bolletta il cliente riceve inoltre informazioni relative ai suoi diritti come cliente e ad alcuni aspetti della regolazione del settore da parte dell'Autorità. E' pertanto fondamentale che la bolletta sia redatta in modo chiaro e comprensibile, al fine di non dissuadere il cliente dal controllarla e verificarla, e che le informazioni che contiene siano complete e trasparenti, allo scopo di diffondere la conoscenza delle condizioni di erogazione dei servizi e di agevolare i rapporti tra il cliente finale e l' esercente, attraverso la comunicazione periodica.
- 1.2 Nel mercato liberalizzato la bolletta assume anche altre funzioni: attraverso la bolletta il cliente idoneo può verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche che ha sottoscritto con il suo fornitore di energia elettrica e la convenienza del prezzo che gli viene praticato. Per il cliente idoneo finale la bolletta diventa anche strumento per confrontare le offerte, che gli vengono proposte da nuovi fornitori, con le sue attuali condizioni economiche: è pertanto necessario che egli vi ritrovi alcune informazioni utili per valutare le nuove condizioni che gli vengono presentate.
- 1.3 Il sistema tariffario è improntato alla copertura dei costi: per questo il prezzo pagato dai clienti finali per la fornitura di energia elettrica si compone di diverse parti, ciascuna riconducibile alla copertura dei costi relativi alle varie fasi della filiera. Il sistema presenta inoltre differenze a seconda della tipologia contrattuale a cui appartiene il cliente; tali differenze incidono, in parte, sul contenuto della bolletta. La complessità della bolletta per la fornitura di energia elettrica risulta legata soprattutto alle caratteristiche dell'attuale sistema tariffario e alla struttura della tariffa.
- 1.4 L'Autorità ha già definito, con propri specifici provvedimenti (la deliberazione 16 marzo 2000 n. 55/00, di seguito: deliberazione n. 55/00), e analogamente a quanto previsto per il settore del gas (deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/99), norme per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica. Tale intervento ha contribuito all'omogeneizzazione delle modalità di redazione della bolletta tra i diversi esercenti, con la finalità di renderla uno strumento trasparente e completo, in virtù dell'obbligo di fornire alcune informazioni ritenute fondamentali.
- 1.5 In sede di applicazione sono state tuttavia segnalate, da parte di clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti, criticità che riguardano principalmente la parte della bolletta in cui vengono esposti i corrispettivi e i calcoli che determinano l'importo da pagare: tale parte della bolletta, che ne rappresenta il fulcro, risulta ancora complessa e di non facile lettura. In particolare molte segnalazioni concordano sulla poca comprensibilità, soprattutto delle bollette di conguaglio di clienti a cui si applichino una tariffa od una opzione tariffaria in cui la quota energia è articolata per scaglioni di consumo oppure per ore di

utilizzo della potenza impegnata. Inoltre le modalità di esposizione adottate dagli esercenti non appaiono uniformi. In particolare, per le bollette dei clienti non domestici si riscontra una certa disomogeneità tra i diversi esercenti nell'esposizione delle varie voci che compongono il prezzo dell'energia elettrica. Le disomogeneità riguardano soprattutto l'aggregazione delle diverse componenti tariffarie e la denominazione utilizzata per indicarle.

- 1.6 Alla luce delle segnalazioni ricevute e in prossimità della piena liberalizzazione del mercato elettrico, prevista per il luglio 2007, l'Autorità con deliberazione 21 giugno 2005, n. 117/05, ha avviato un procedimento per la revisione della deliberazione n. 55/00 nell'ambito della quale si inquadra il presente documento. Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione riguardano principalmente:
- a) l'estensione dell'ambito di applicazione della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione anche ai clienti idonei finali del mercato libero (capitolo 6);
 - b) il miglioramento della leggibilità della bolletta nella parte di esposizione dei corrispettivi con la previsione di un Quadro sintetico delle voci che compongono l'importo finale della bolletta e di un Quadro di dettaglio dei corrispettivi e dei calcoli (capitolo 7);
 - c) le informazioni relative ai consumi del cliente, con riferimento all'indicazione, a ciascun cliente, del consumo complessivo dell'ultimo anno e, ai clienti che hanno scelto un'opzione tariffaria bioraria o multioraria o un prezzo differenziato per fasce, del consumo suddiviso per fasce (capitolo 9);
 - d) le ulteriori informazioni contenute in bolletta e in particolare: la previsione di uno spazio destinato alle comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (capitolo 10).
- 1.7 Tali proposte vanno tra l'altro a modificare ed integrare gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 12, 17, 18 e 19 della deliberazione n. 55/00.
- 1.8 Al capitolo 11 vengono posti in evidenza alcuni aspetti connessi alla crescente diffusione della fatturazione elettronica e ai nuovi mezzi di trasmissione della bolletta. L'Allegato 5 riporta, infine, lo schema del nuovo articolato proposto per la deliberazione n. 55/00.

Parte I: La regolazione esistente

2 Le regole per la trasparenza delle bollette elettriche

- 2.1 La deliberazione n. 55/00 fissa i requisiti minimi di trasparenza delle bollette per il servizio elettrico e la tipologia di informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate. Stabilisce inoltre che alcune informazioni devono essere riportate in tutte le bollette, altre con cadenza periodica, una volta l'anno o al verificarsi di determinate circostanze. Ulteriori obblighi di informazione sono previsti dalla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e dal Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia

di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04.

- 2.2 Gli obblighi di trasparenza previsti dalla deliberazione n. 55/00 si applicano ai clienti del mercato vincolato con la sola esclusione di quelli serviti in alta tensione e dell'illuminazione pubblica.
- 2.3 Le informazioni possono riguardare aspetti contrattuali del rapporto tra cliente ed esercente o aspetti più strettamente economici, relativi ai diversi addebiti per il servizio elettrico in senso stretto o per servizi diversi o accessori. In base alla normativa attuale, su ogni bolletta devono essere sempre riportati:
- a) il tipo di fornitura e la tariffa applicata, la potenza contrattualmente impegnata (articolo 3 deliberazione n. 55/00);
 - b) il periodo a cui si riferisce la fatturazione, le ultime due letture per le bollette di conguaglio, o l'indicazione che la bolletta è calcolata in acconto, la data di emissione e di scadenza (articolo 4 deliberazione n. 55/00, articolo 6 delibera n. 200/99);
 - c) i valori dei corrispettivi dovuti (di cui ai successivi punti 2.9-2.11);
 - d) le aliquote delle imposte applicate e i relativi totali (articolo 6 deliberazione n. 55/00);
 - e) le modalità di pagamento, il recapito per informazioni sulla correttezza dei corrispettivi fatturati (articolo 12 deliberazione n. 55/00);
 - f) la situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti, il tasso di interesse di mora applicabile in caso di ritardo nel pagamento, il periodo di applicazione e il termine che intercorre tra la scadenza della bolletta e la possibile sospensione della fornitura al cliente moroso (articoli 10 e 13 deliberazione n. 55/00);
 - g) il recapito del servizio guasti (articolo 16 deliberazione n. 55/00).
- 2.4 Almeno una volta l'anno devono essere riportati in bolletta:
- a) l'elenco delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 6, comma 6.2 deliberazione n. 55/00);
 - b) informazioni sulla convenienza dell'opzione tariffaria prescelta, rispetto ai consumi del cliente, se diversa rispetto all'opzione già applicata (articolo 18 deliberazione n. 55/00);
 - c) l'indicazione comparativa dell'andamento dei consumi medi giornalieri del cliente (articolo 19 deliberazione n. 55/00). Tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili.
- 2.5 Entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, l'esercente informa i clienti finali dei livelli specifici e generali di qualità fissati dall'Autorità, di quelli eventualmente migliori o aggiuntivi fissati dall'esercente, degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, nonché dei livelli effettivi di qualità raggiunti nell'anno precedente, degli orari di apertura degli sportelli e dei tempi medi di attesa (art. 73 deliberazione n. 4/04).

- 2.6 Vi sono poi alcune informazioni che devono essere riportate solo al verificarsi di casi particolari:
- a) qualora siano segnalate situazioni di morosità, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, le procedure e i costi per la sospensione della fornitura (articoli 14 e 15 deliberazione n. 55/00);
 - b) qualora il cliente ne abbia diritto, gli indennizzi automatici erogati con la relativa causale e i rimborsi tariffari dovuti, ai sensi del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo Integrato), al mancato rispetto da parte dell' esercente del vincolo sui ricavi tariffari VI (articolo 7 deliberazione n. 55/00);
 - c) qualora il cliente ne abbia diritto, l'indicazione della possibilità di richiedere la rateizzazione e i relativi tempi e modalità (articolo 13, comma 13.5 delibera n. 200/99);
 - d) le informazioni su eventuali variazioni delle tariffe (articolo 18 deliberazione n. 55/00).
- 2.7 Qualora in bolletta siano addebitati corrispettivi diversi da quelli per la fornitura di energia elettrica, quali gli interventi per riparazione dei guasti, per verifica dei misuratori, per spostamento di impianti o per altri interventi effettuati a richiesta del cliente, questi sono riportati nella bolletta in maniera distinta. L' esercente, in tal caso, segnala ai clienti la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica (art. 9 deliberazione n. 55/00).
- 2.8 Attraverso la bolletta i clienti possono essere altresì informati circa l'appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione (si veda in proposito la Raccomandazione dell'Autorità del 18 giugno 2004, di cui alla deliberazione n. 95/04).

La trasparenza dei corrispettivi relativi alle componenti tariffarie: deliberazione n. 55/00 e Testo Integrato

- 2.9 Con riferimento agli addebiti relativi alle varie componenti tariffarie, l'art. 6 della deliberazione n. 55/00 prevede che in ogni bolletta devono essere riportati separatamente i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni (oggi superata dal Testo integrato di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, di seguito: Testo Integrato), precisamente:
- a) i corrispettivi fissi in euro/cliente/mese;
 - b) i corrispettivi di potenza in euro/kW;

- c) i corrispettivi di energia in euro/kWh.
- 2.10 Devono essere riportati i valori unitari relativi ai corrispettivi di energia e di potenza. Qualora le tariffe o le opzioni prevedano una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, ogni bolletta di conguaglio deve riportare la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Per quanto riguarda le componenti tariffarie A e UC, che possono essere espresse in euro/cliente/anno o in euro/kWh, la deliberazione n. 55/00 ha adottato un criterio di semplificazione, prevedendo che tali componenti debbano essere sommate alle componenti tariffarie espresse, rispettivamente, in euro/cliente/anno o in euro/kWh.
- 2.11 Per maggior trasparenza e completezza di informazione è previsto che almeno una volta all'anno in bolletta debbano essere riportate in modo dettagliato tutte le componenti relative ai costi sostenuti nell'interesse generale e agli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le relative denominazioni e i corrispondenti importi complessivamente versati dal cliente nel periodo di riferimento per ciascuna delle singole componenti. Inoltre l'esercente, a richiesta del cliente, deve fornire la disaggregazione completa per singoli corrispettivi della tariffa o dell'opzione tariffaria, nonché tutte le informazioni per la comprensione della bolletta.
- 2.12 Nel Testo integrato compaiono alcune norme che incidono sul contenuto della bolletta, in particolare all'articolo 3 (Criteri generali di regolazione dei corrispettivi) è previsto che i corrispettivi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.
- 2.13 Per quanto riguarda gli arrotondamenti l'art. 3, comma 3.7 del Testo integrato prevede che "le componenti tariffarie ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, alla quarta cifra decimale, se espresse in euro".

3 Attuazione e criticità della regolazione esistente con riferimento agli addebiti relativi alle componenti tariffarie: clienti domestici

- 3.1 Come si è detto, il sistema tariffario presenta attualmente delle differenze, a seconda che l'energia elettrica venga utilizzata per usi domestici o per usi diversi.
- 3.2 Per i clienti domestici le componenti a copertura dei costi delle diverse fasi della filiera sono inglobate nelle due tariffe definite dall'Autorità, D2 e D3. Entrambe le tariffe per i clienti domestici sono composte da un corrispettivo fisso, espresso in euro/punto di prelievo/anno, un corrispettivo per la potenza impegnata, espresso in euro/kW/anno e un corrispettivo per l'energia consumata, espresso in euro/kWh. In base alle definizioni del Testo integrato il corrispettivo fisso e il

corrispettivo di potenza della tariffa coprono i costi di trasmissione e distribuzione, mentre il corrispettivo di energia copre in parte i costi di trasmissione e distribuzione e in parte i costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per il mercato vincolato. Quest'ultima parte (denominata componente CAD) viene aggiornata trimestralmente dall'Autorità, mentre per le altre parti l'aggiornamento è annuale.

- 3.3 La complessità della bolletta dei clienti domestici è dovuta soprattutto a due aspetti:
- a) la struttura della tariffa D2, applicata a gran parte delle forniture rientranti in questa tipologia, che presenta la quota energia articolata in scaglioni di consumo;
 - b) le variazioni trimestrali delle tariffe, unitamente alla fatturazione basata su acconti e conguagli.
- 3.4 La tariffa D2 presenta attualmente sei scaglioni di consumo: il Testo integrato stabilisce che gli scaglioni di consumo sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Tali modalità di calcolo sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori. Poiché è tecnicamente impossibile garantire a tutti i clienti una fatturazione basata sui consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, il consumo fatturato in un determinato periodo viene ripartito nei diversi scaglioni in modo proporzionale alla capienza di ciascuno degli scaglioni annui.
- 3.5 Le variazioni delle tariffe devono essere applicate a partire dal giorno in cui entrano in vigore per i consumi effettuati a partire da tale giorno (art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99). Per le bollette che comprendono consumi effettuati nell'arco di più trimestri, i consumi vengono attribuiti a ciascun trimestre secondo il criterio del pro-quota giorno, che consiste nel considerare convenzionalmente costanti i consumi giornalieri. La fatturazione non si svolge tuttavia sempre sulla base di consumi effettivi, ma è basata su acconti e conguagli. Nelle bollette di acconto i consumi vengono attribuiti ai vari trimestri sulla base dei consumi storici del cliente (art. 5 deliberazione n. 200/99), mentre nelle bollette di conguaglio tale attribuzione avviene sulla base dei consumi effettivamente registrati dal misuratore nell'intervallo compreso tra due letture o autoletture. A tale proposito la deliberazione n. 55/00 prevede che tutte le bollette di conguaglio devono riportare la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Nelle bollette di conguaglio l'esercente provvede inoltre alla restituzione di quanto fatturato in acconto per i kWh di energia stimati e le imposte. Dalle segnalazioni ricevute emerge che il cliente che riceve una bolletta in cui sono ricalcolati i consumi già attribuiti nelle fatture in acconto e già pagati, non percepisca con chiarezza sulla base di quali criteri è stato effettuato il ricalcolo e quindi quali sono le voci che compongono il pagamento a saldo che gli viene richiesto.
- 3.6 A proposito delle imposte si osserva che i consumi dei clienti domestici sono attualmente gravati, oltre che dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta

erariale e dall'addizionale comunale. Per le forniture nelle abitazioni di residenza anagrafica, e limitatamente ai contratti con potenza impegnata fino a 3 kW, è previsto un regime fiscale agevolato per i clienti a basso consumo, con l'esenzione dall'imposta erariale e dall'addizionale comunale per i consumi fino a 150 kWh/mese. Oltre tale soglia si applicano aliquote di imposta previste e scatta un meccanismo di assorbimento graduale delle agevolazioni al crescere dei consumi.

- 3.7 Accanto alle tariffe definite dall'Autorità, ai clienti domestici possono essere proposte, in maniera non discriminatoria, opzioni tariffarie ulteriori approvate dall'Autorità. A tale proposito si osserva che la diffusione, presso l'utenza domestica, di opzioni tariffarie biorarie, nelle quali il prezzo del kWh è differenziato per fasce orarie, accresce ulteriormente l'articolazione dei calcoli riportati in bolletta. Le fasce orarie possono inoltre essere definite diversamente, a seconda dell'opzione.

4 Attuazione e criticità della regolazione esistente con riferimento agli addebiti relativi alle componenti tariffarie: clienti non domestici

- 4.1 La categoria dei clienti non domestici è estremamente variegata: da studi professionali e piccoli commercianti al dettaglio, a medie e grandi imprese con maggiori capacità gestionali e contrattuali. Come si è detto, dal 1° luglio 2004, tutti i clienti non domestici sono diventati idonei, e pertanto liberi di scegliere il proprio fornitore e di contrattare le condizioni economiche e contrattuali; coloro che non esercitano tale diritto mantengono la propria collocazione nel mercato vincolato, conservando le condizioni regolate.
- 4.2 Il prezzo del servizio elettrico per i clienti non domestici del mercato vincolato e del mercato libero risulta attualmente composto come illustrato nella tabella che segue (Tabella 1). Occorre sottolineare che per le attività di misura e di vendita l'Autorità ha fissato tariffe obbligatorie, ma in seguito, con il completamento della liberalizzazione e lo sviluppo della concorrenza, potrebbero essere fissati prezzi di riferimento a tutela dei clienti.

Tabella 1

Mercato vincolato	Mercato libero
<p>Tariffa per il servizio di trasmissione (euro/kWh)</p> <p>Corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria/regime semplificato):</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrispettivo fisso (euro/punto di prelievo/anno) - corrispettivo di potenza (euro/kW/anno) - corrispettivo energia (euro/kWh) <p>Tariffa per il servizio di misura (euro/punto di prelievo/anno)</p>	
<p>Tariffa per il servizio di vendita</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi materia prima e dispacciamento CCA (euro/kWh) - costi di commercializzazione COV (euro/punto di prelievo/anno) 	<p>Costi di produzione/approvvigionamento dell'energia elettrica (il cliente paga il corrispettivo stabilito in contratto)</p> <p>Oneri di dispacciamento (corrispettivi del. n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni)</p>
<p>Componenti tariffarie A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A (euro/kWh) - A2,A3, A5 (euro/punto di prelievo/anno) 	
<p>Componente Tariffaria MCT (euro/kWh)</p>	
<p>Componenti tariffarie UC1, UC3, UC4, UC5, UC6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UC (euro/kWh) - UC6 (euro/punto di prelievo/anno) 	<p>Componenti tariffarie UC3, UC6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UC (euro/kWh) - UC6 (euro/punto di prelievo/anno)

4.3 Con riguardo alla copertura dei costi dell'attività di distribuzione, secondo i criteri generali di regolazione dei corrispettivi previsti dal Testo integrato, il distributore offre, in maniera non discriminatoria, a tutte le attuali e potenziali controparti appartenenti alla stessa tipologia contrattuale:

- opzioni tariffarie base, che possono essere composte solo da componenti tariffarie riferite alle caratteristiche del prelievo (ossia i parametri elettrici che caratterizzano il prelievo, quali ad esempio la tensione, l'energia prelevata, la potenza elettrica e la distribuzione temporale del prelievo).
- opzioni tariffarie speciali.

4.4 Si osserva che la tipologia e la struttura delle opzioni tariffarie offerte dagli esercenti appare abbastanza variegata. A titolo di esempio, Enel Distribuzione ha

proposto nel 2005, per i clienti non domestici alimentati in bassa e media tensione (esclusi gli usi per illuminazione pubblica), 13 opzioni per il servizio di distribuzione, tra base e speciali, alcune applicabili in relazione alla tensione di alimentazione, altre alla potenza impegnata, altre alla durata del contratto o alla tipologia di connessione alla rete.

- 4.5 I corrispettivi delle opzioni per il servizio di distribuzione sono così articolati:
- a) corrispettivi fissi, espressi in euro/punto prelievo/anno;
 - b) corrispettivi di potenza, espressi in euro/kW/anno, talvolta articolati per fasce di potenza e decrescenti al crescere della potenza impegnata (la potenza contrattualmente impegnata o il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, ad esempio opzione base Enel B1), talvolta differenziati su base stagionale (ad esempio l'opzione speciale Enel SB2);
 - c) corrispettivi di energia, espressi in euro/kWh anno, a cui può essere applicato uno sconto diversificato in base alla potenza impegnata per la parte di consumo eccedente una certa soglia (ad es. opzione base Enel B1), oppure articolati per ore annue di utilizzo della potenza impegnata (opzioni base Enel B2, M1), o, ancora, differenziate sulla base delle fasce orarie (ad es. opzioni speciali Enel SB2, SB6V) o su base stagionale (ad es. opzioni speciali Enel SB1 ed SB2).
- 4.6 Un ulteriore elemento di complicatezza nelle bollette dei clienti non domestici è costituito dalla definizione di potenza impegnata: la potenza contrattualmente impegnata per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data del 1° gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata, il valore massimo della potenza prelevata nell'anno per tutti gli altri clienti finali. Questo fa sì che per i clienti ricadenti nella seconda tipologia, le componenti tariffarie pagate in funzione della potenza impegnata debbano essere ricalcolate in base al valore massimo della potenza prelevata nell'anno. L'inserimento in bolletta di questo calcolo ne rende ulteriormente difficile la lettura.
- 4.7 Per quanto riguarda le bollette di acconto e di conguaglio si osserva che per i clienti con potenza impegnata superiore a 30 kW sono previste la fatturazione e la lettura mensile; questi clienti dovrebbero pertanto ricevere solo bollette basate sui consumi effettivi. Si osserva che l'Autorità, con il Testo integrato, ha fissato l'obbligo di installazione del misuratore orario, tra l'altro, per i clienti del mercato libero connessi in media tensione con tempistiche differenziate in base alla potenza disponibile; inoltre anche per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione è in atto l'installazione, da parte di alcune aziende distributrici, di gruppi di misura elettronici teleletti.
- 4.8 Dalle segnalazioni ricevute emerge che alle stesse criticità già evidenziate per le bollette dei clienti domestici si aggiunge, nel caso dei clienti non domestici, il fatto che gli esercenti hanno interpretato la opportunità, per tali clienti, di ottenere dalla bolletta maggiori informazioni circa i corrispettivi da pagare, procedendo ad una disaggregazione parziale dei corrispettivi unitari a seconda delle componenti di riferimento come disciplinate dal Testo integrato. Il criterio di disaggregazione parziale è tuttavia definito non in modo univoco, ma sulla base di criteri "aziendali". Tale prassi, pur senza alterare nella sostanza i calcoli

riportati in bolletta ha avuto come risultato quello di ridurne, anziché accrescerne, la comprensibilità e di rendere difficile il confronto tra le bollette di operatori diversi.

5 Informazioni sul mix di combustibili

- 5.1 La direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva n. 2003/54/CE) prevede, all'articolo 3, comma 6, che gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specificino nelle fatture o unitamente alle stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente e, nel caso in cui siano a disposizione del pubblico le informazioni sull'impatto ambientale della produzione elettrica mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, almeno il riferimento alle fonti informative esistenti sull'argomento. Gli Stati membri devono garantire l'affidabilità delle informazioni trasmesse dai fornitori ai clienti.
- 5.2 Al momento, le prime misure per dare attuazione a tali previsioni sono state adottate nel Regno Unito, dove *Ofgem* ha emanato in proposito delle Linee Guida per gli esercenti, fissando alcuni criteri da seguire nella comunicazione ai clienti finali delle informazioni sul mix di combustibili previste dalla Direttiva e raccomandando l'adozione di alcune ulteriori modalità per favorire la comparazione tra i diversi esercenti. In Italia non sono state al momento adottate analoghe misure: le specifiche disposizioni di recepimento di quanto previsto in proposito dalla Direttiva n. 2003/54/CE andranno ad integrare la regolazione in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione.

Parte II: Proposte per il miglioramento della trasparenza dei documenti di fatturazione

6 Ambito di applicazione

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, attualmente rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 55/00 i soli clienti del mercato vincolato, fatta eccezione per i clienti alimentati in alta tensione e per quelli che utilizzano l'energia per scopi di illuminazione pubblica. Tali soggetti sono stati esclusi perché dotati di maggiori capacità di negoziazione contrattuale e caratteristiche della fornitura peculiari.
- 6.2 Il percorso di liberalizzazione tracciato dalla legge ha previsto l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo dapprima da parte di clienti con consumi elevati, riducendo progressivamente la soglia di consumo necessaria per l'idoneità. Dal

1° luglio 2004, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, sono divenuti idonei tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 lo saranno tutti i clienti, così come previsto con legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), che, relativamente a questi aspetti, ha recepito nella legislazione italiana tale direttiva. I clienti che hanno acquisito la qualifica di cliente idoneo possono decidere se rimanere nel mercato vincolato, mantenendo le condizioni economiche e contrattuali regolate, o se recedere dal contratto di mercato vincolato, scegliendo un nuovo fornitore di energia elettrica e negoziando liberamente le nuove condizioni contrattuali. Quindi, al cliente idoneo che scelga di stipulare un contratto di mercato libero non vengono più applicate le condizioni - tariffarie, contrattuali e di trasparenza - previste dall'Autorità per i clienti del mercato vincolato, ma nuove condizioni pattuite con l' esercente.

- 6.3 L'Autorità ritiene tuttavia che il cliente idoneo finale del mercato libero debba disporre di una bolletta nella quale siano riportate le informazioni essenziali che gli consentono di constatare la corretta applicazione delle condizioni previste dal contratto sottoscritto, qualunque esso sia, e in particolare che gli consentano di verificare l'andamento della sua spesa per consumi di energia elettrica, per meglio valutare le nuove opportunità offerte dal mercato. L'Autorità ritiene anche che le regole di trasparenza della bolletta proposte nel presente documento di consultazione, costituiscono uno strumento complementare al Codice di condotta commerciale per la vendita dell'energia elettrica ai clienti idonei finali di cui al Documento per la consultazione del 19 dicembre 2005, laddove vengono dettate regole per la confrontabilità delle offerte.
- 6.4 L'Autorità ritiene pertanto opportuno continuare a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione anche nei confronti di coloro che decidano di abbandonare il mercato vincolato e propone, con il presente Documento per la consultazione, di estendere l'ambito di applicazione della deliberazione n. 55/00 anche ai clienti finali del mercato libero.
- 6.5 Per quanto riguarda in particolare clienti del mercato libero le componenti relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura sono attualmente applicate e fatturate dal distributore. Gli oneri di dispacciamento sono fatturati da Terna. Il cliente finale idoneo che abbia un rapporto contrattuale diretto con il distributore e con Terna (i contratti di distribuzione e di dispacciamento) riceverà pertanto dal suo grossista/venditore una fattura comprendente soltanto le voci di prezzo legate alla fornitura di energia, come concordate liberamente tra le parti.
- 6.6 Qualora, invece, il cliente idoneo abbia conferito mandato al grossista/venditore per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento, tali oneri sono fatturati dal distributore e da Terna al grossista/venditore, che provvederà poi a recuperarli tramite il prezzo pagato dal cliente finale. In quest'ultimo caso le diverse componenti del prezzo del servizio elettrico per i clienti idonei finali del mercato libero potrebbero essere indicate dal fornitore separatamente, eventualmente con sconti su una o più componenti, oppure inglobandole in un unico prezzo, omnicomprensivo, espresso come cifra fissa o variabile in relazione ai consumi, indicizzata o stabile nel tempo, e così via.

- 6.7 L'Autorità ritiene che le garanzie di trasparenza dei documenti di fatturazione debbano essere estese ai clienti del mercato libero che abbiano conferito mandato a un grossista/venditore per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.3 della deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni e debbano pertanto essere vincolanti almeno per questi esercenti il servizio di vendita.
- 6.8 La proposta di estendere le regole di trasparenza dei documenti di fatturazione ai clienti idonei finali del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento, fatti salvi i necessari adattamenti, viene formulata in considerazione delle attuali condizioni del mercato. Si ritiene tuttavia che tali garanzie potranno essere gradualmente attenuate nella misura in cui lo sviluppo di una concorrenza effettiva aumenti il grado di trasparenza del mercato.

Spunto per la consultazione n. 1

Si ritiene opportuna l'estensione della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione a tutti i clienti idonei finali del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento?

Si ritiene utile estenderla anche ai clienti idonei finali che stipulano direttamente tali contratti con i distributori e con Terna? Perché?

7 Trasparenza dei corrispettivi: Quadro sintetico e Quadro di dettaglio

- 7.1 Nell'intento di rendere la bolletta uno strumento ad elevato contenuto informativo, che favorisce la trasparenza dei rapporti tra cliente ed esercente, contemperando tale esigenza con quelle di semplificazione e leggibilità, si propone di strutturare la bolletta presentando al cliente le informazioni organizzate in modo semplice e diretto, lasciando al contempo la possibilità di un certo approfondimento di dettaglio. In quest'ottica si propone che le informazioni da riportare in bolletta siano articolate in un Quadro sintetico e in un Quadro di dettaglio. Detti Quadri, ciascuno proposto per la consultazione in due possibili versioni, sono allegati al presente Documento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 7.2 Secondo la proposta qui illustrata, nella bolletta deve essere presente un Quadro sintetico, quale strumento che deve consentire al cliente di avere l'immediata percezione della spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica, in relazione alle caratteristiche della fornitura, ai consumi e alla tariffa applicata. Con questo obiettivo il Quadro sintetico riporta le caratteristiche della fornitura, la tariffa o l'opzione tariffaria o le condizioni economiche applicate, il periodo di riferimento della fatturazione, il consumo del periodo, le date delle due ultime letture o autoletture, il totale da pagare, la data di scadenza per l'effettuazione del pagamento.
- 7.3 I Quadri sintetici di cui agli Allegati 1 e 2 fanno riferimento a bollette emesse sulla base di consumi effettivi. E' possibile tuttavia che il cliente non abbia

installato un misuratore teleletto o che riceva comunque bollette basate su consumi presunti: in tal caso nel Quadro sintetico viene indicato con evidenza che si tratta di bolletta di acconto, emessa sulla base di consumi presunti.

- 7.4 Complementare al Quadro sintetico, per la parte di esposizione dei corrispettivi, è il Quadro di dettaglio, strumento che consente al cliente, qualora lo ritenga necessario, di verificare lo sviluppo dei calcoli che portano alla determinazione dell'importo finale della bolletta. Esso riporta pertanto l'indicazione dei corrispettivi unitari e delle loro eventuali articolazioni in scaglioni o per fasce orarie e delle quantità a cui vengono applicati. Nel presente Documento per la consultazione, per ciascun Quadro sintetico proposto vengono presentate due possibili versioni del Quadro di dettaglio.
- 7.5 Le alternative proposte per i Quadri di dettaglio sono costruite privilegiando due diverse esigenze: da un lato una più forte semplificazione (versioni 1.1 e 2.1), dall'altro una maggiore attenzione al mercato (versioni 1.2 e 2.2). Le versioni 1.1 e 2.1 semplificano infatti la lettura della bolletta, attraverso l'aggregazione di tutti i corrispettivi (compresi quelli relativi agli oneri di sistema) afferenti rispettivamente alla quota fissa, alla quota potenza e alla quota energia ed espressi nella medesima unità di misura, mentre le versioni 1.2 e 2.2 scompongono la quota energia (sempre comprensiva dei relativi oneri di sistema), mettendo in evidenza la componente di vendita e dispacciamento. L'Autorità ritiene che tale evidenziazione, sia pure di più difficile lettura, può risultare utile al momento della totale liberalizzazione del mercato.
- 7.6 Occorre sottolineare che all'interno delle quote energia vi sono alcune componenti che variano trimestralmente, altre con cadenza annuale: le versioni più semplificate del Quadro di dettaglio (1.1 e 2.1) non consentono al cliente idoneo del mercato libero di distinguere e quantificare in modo immediato, tramite la bolletta, le variazioni dovute ad aggiornamenti dei corrispettivi regolati dall'Autorità dalle variazioni dovute ad eventuali indicizzazioni stabilite dal venditore in contratto.
- 7.7 I Quadri di dettaglio ricalcano volutamente la struttura delle schede riepilogative delle condizioni economiche proposte nel Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali (Documento per la consultazione del 19 dicembre 2005) al fine di consentire la confrontabilità fra diverse offerte a partire dalla bolletta. In particolare la versione 1 della Scheda riepilogativa dei corrispettivi allegata al Codice di condotta commerciale corrisponde al Quadro di dettaglio versione 2.1, mentre la versione 2 della medesima Scheda corrisponde al Quadro di dettaglio versione e 2.2 (Allegato 2). Per quanto riguarda i Quadri di dettaglio 1.1 e 1.2 (Allegato 1), abbinati al Quadro sintetico 1, il cliente troverà le informazioni necessarie al confronto dei prezzi in parte nel Quadro sintetico e in parte nel Quadro di dettaglio. La scelta del cliente tra diverse offerte commerciali dovrebbe pertanto essere agevolata dal fatto che i due strumenti, bolletta e scheda per il confronto, sono coordinati.

Quadro sintetico 1 e relativi Quadri di dettaglio: illustrazione dei corrispettivi

- 7.8 Il Quadro sintetico comprende, oltre alle informazioni previste agli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 55/00 e dall'articolo 6, comma 6.1 della delibera n. 200/99, una sintesi degli importi dovuti dal cliente che compongono il totale della bolletta. La prima versione proposta (Quadro sintetico versione 1, Allegato 1) prevede che i corrispettivi siano aggregati in quanto espressi in euro/punto di prelievo/anno, euro/kW/anno o euro/kWh. I corrispettivi riferiti a quota fissa e quota potenza sono indicati sia nel loro valore unitario che nel loro valore complessivo, mentre per i corrispettivi riferiti alla quota energia e alle imposte viene riportato l'importo complessivo dovuto in relazione ai kWh addebitati. Per quanto riguarda i corrispettivi espressi in euro/punto di prelievo/anno, al fine di semplificare la lettura delle bollette relative ad un unico punto di prelievo, nei quadri proposti viene utilizzata la dicitura "euro/cliente/anno". Nel Quadro sintetico vengono inoltre indicati l'Iva e gli eventuali altri oneri. In caso di corrispettivi non articolati in fasce di consumo o in scaglioni (ad esempio la tariffa D3 o la tariffa D1), il Quadro di dettaglio risulterà molto semplificato.
- 7.9 Il Quadro di dettaglio versione 1.1 (Allegato 1) riporta semplicemente l'articolazione della quota energia e delle imposte (quota fissa e quota potenza sono infatti già inseriti nel Quadro sintetico): nella quota energia sono compresi tutti i corrispettivi espressi in euro/kWh (per le tariffe D2 e D3 il corrispettivo di energia e le componenti A, UC, MCT; per i clienti non domestici del mercato vincolato la tariffa di trasmissione, la quota energia dell'opzione di distribuzione, la CCA, le componenti A, UC, MCT espresse in euro/kWh, per i clienti del mercato libero il prezzo dell'energia pattuito in contratto).
- 7.10 Il Quadro di dettaglio versione 1.2 (Allegato 1) riporta, oltre all'articolazione delle imposte, l'articolazione della quota energia e della quota fissa separando i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura, regolati dall'Autorità sia per il mercato libero che per il mercato vincolato (trasmissione, distribuzione, misura, oltre alle componenti A, UC, MCT), dai corrispettivi a copertura dei costi di acquisto, vendita e dispacciamento dell'energia elettrica (per i clienti domestici la componente CAD, per i clienti non domestici del mercato vincolato le componenti CCA e COV, per i clienti del mercato libero il prezzo dell'energia pattuito in contratto).

Quadro sintetico 2 e relativi Quadri di dettaglio: illustrazione dei corrispettivi

- 7.11 La seconda versione del Quadro sintetico (versione 2, Allegato 2), molto semplificata, indica separatamente il totale per la fornitura al netto delle imposte (la somma della quota fissa e quota potenza del periodo, e della quota energia con riferimento ai consumi effettuati), le imposte e l'Iva, gli eventuali altri oneri. In relazione al totale per la fornitura al netto delle imposte viene quindi indicato il totale dei corrispettivi dovuti; per il dettaglio delle singole voci di spesa si rinvia al Quadro di dettaglio.
- 7.12 Il Quadro di dettaglio versione 2.1 (Allegato 2) sviluppa il totale del Quadro sintetico versione 2 in quota fissa, quota potenza e quota energia, con tutte le loro eventuali articolazioni. Tale versione del Quadro di dettaglio, corrisponde

alla bolletta attualmente prefigurata dalla deliberazione 55/00 e adottata dai maggiori esercenti per i clienti domestici.

- 7.13 Il Quadro di dettaglio versione 2.2 (Allegato 2) disaggrega, sia per la quota fissa che per la quota energia, i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura, regolati dall'Autorità sia per il mercato libero che per il mercato vincolato, dai corrispettivi a copertura dei costi di acquisto, vendita e dispacciamento (attualmente, per i clienti domestici la componente CAD, per i clienti non domestici del mercato vincolato, le componenti CCA e COV, per i clienti del mercato libero il prezzo pattuito in contratto).
- 7.14 I clienti ai quali non è installato un misuratore teleletto o per i quali la periodicità di fatturazione non coincide con la periodicità di lettura ricevono di norma in un anno un certo numero di bollette di acconto ed in presenza di letture effettive del misuratore delle bollette di conguaglio. In caso di bollette di conguaglio (Allegati 3 e 4), per entrambe le versioni del Quadro sintetico, un messaggio richiamerà l'attenzione del cliente sul fatto che si tratta di una bolletta "per differenza" tra i corrispettivi già pagati e quelli ancora dovuti in relazione a consumi già effettuati e che il cliente potrà verificare tramite il quadro di dettaglio lo sviluppo dei calcoli e la redistribuzione dei consumi tra gli scaglioni e nei diversi periodi tariffari. Nel quadro di dettaglio verrà inoltre evidenziata la restituzione degli acconti già fatturati per quota energia ed imposte.

Spunto per la consultazione n. 2

Si ritiene che l'inserimento in bolletta di un Quadro sintetico possa contribuire a migliorare la leggibilità della bolletta?

Spunto per la consultazione n. 3

Quale delle due versioni proposte si ritiene maggiormente rispondente all'esigenza di semplificazione a beneficio del cliente finale?

Spunto per la consultazione n. 4

Si ritiene che i Quadri di dettaglio proposti con lo sviluppo dei corrispettivi rispondano alle esigenze di completezza e trasparenza della bolletta?

Spunto per la consultazione n. 5

Quale delle due versioni proposte si ritiene maggiormente utile ai fini della trasparenza nei confronti del cliente finale e della completezza di informazione?

Si ritiene che la disaggregazione di cui alle versioni 1.2 e 2.2 possa favorire il confronto con offerte di mercato libero?

Spunto per la consultazione n. 6

Quale tra i diversi possibili abbinamenti tra Quadro sintetico e Quadro di dettaglio si ritiene maggiormente efficace?

Spunto per la consultazione n. 7

Si ritiene che i Quadri sintetici e di dettaglio proposti e i relativi abbinamenti debbano essere differenziati tra clienti domestici e clienti non domestici?

Spunto per la consultazione n. 8

Si ritiene che per i Quadri sintetici e di dettaglio proposti possano essere adottate modalità grafiche che ne facilitino la lettura (ad esempio dando maggiore rilievo ad alcune voci, utilizzando diversi formati di testo)?

Se sì, quali?

Componenti a copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e oneri generali afferenti il sistema elettrico. Informazioni sui corrispettivi fatturati

- 7.15 In tutte le versioni proposte dei Quadri sintetici e di dettaglio, le componenti A, UC, MCT vengono sempre inglobate nei relativi corrispettivi. Si ritiene pertanto che debba essere mantenuta la previsione relativa all'indicazione, almeno una volta l'anno, dell'elenco delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico con le relative denominazioni e i corrispettivi fatturati al cliente per il periodo di riferimento, da intendersi come i dodici mesi precedenti, disaggregati per singole componenti. L'Autorità, al fine di garantire l'uniformità e la comprensibilità, ritiene che debbano essere adottate le seguenti denominazioni:
- A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;
 - A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
 - A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio primario, Ferrovie dello Stato S.p.A, Società Terni S.p.A, comuni rivieraschi);
 - A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
 - A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato;
 - UC1: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;
 - UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione e integrazione dei costi di trasmissione e distribuzione;
 - UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori e altri);
 - UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;
 - UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuità del servizio elettrico;
 - MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.
- 7.16 Viene mantenuto l'obbligo, per gli esercenti, di fornire, su richiesta del cliente, tutte le informazioni relative ai corrispettivi fatturati, compresa la loro eventuale disaggregazione. L'Autorità ritiene che gli esercenti non debbano limitarsi ad indicare al cliente i riferimenti normativi o contrattuali dei corrispettivi fatturati, ma debbano fornire al cliente informazioni il più possibile esaustive e

comprensibili, mettendo a disposizione dei clienti strumenti informativi di agevole accesso.

Spunto per la consultazione n. 9

Si ritiene opportuno mantenere l'obbligo di fornire, una volta l'anno, l'elenco dettagliato delle componenti A, UC, MCT con le relative denominazioni, rese uniformi, e dei corrispettivi fatturati al cliente, per ciascuna componente, nel periodo di riferimento?

Spunto per la consultazione n. 10

Si ritiene che le denominazioni proposte possano essere semplificate ulteriormente, o modificate al fine di renderle maggiormente comprensibili al cliente finale?

Se sì, come?

8 Bollette degli esercenti multiservizio

- 8.1 Per quanto riguarda gli esercenti multiservizio che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, la deliberazione n. 55/00 prevede attualmente che nella bolletta deve essere segnalata ai clienti “la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica in maniera distinta, con l’indicazione dei relativi tempi e modalità”. Una previsione analoga è contenuta, per i documenti di fatturazione del gas, nella delibera n. 42/99. In relazione alla prevedibile diffusione, nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas, di contratti che offrano la fornitura di entrambi i servizi (contratti *dual fuel*) è opportuno mantenere tale disposizione solo per i clienti del mercato vincolato, che non negoziano le condizioni di fornitura. I clienti del mercato libero, per il combinato disposto del Codice di condotta commerciale gas (deliberazione 126/04) e del Codice di condotta commerciale elettrico (Documento per la consultazione del 19 dicembre 2005), dovrebbero essere nella condizione di non aderire ad una proposta che si presentasse come eccessivamente gravosa.
- 8.2 Per quanto riguarda, invece, la trasparenza dei corrispettivi, si osserva che il Quadro sintetico versione 2 proposto (Allegato 2) è adattabile anche ad una bolletta emessa per la fornitura di energia elettrica congiuntamente ad altri servizi, in quanto potrebbero essere aggiunte le somme relative al servizio diverso dalla somministrazione di energia elettrica, specificando quanto è dovuto per la fornitura, quanto per le imposte, quanto per l’Iva. L’adattamento del Quadro sintetico versione 1 (Allegato 1) richiederebbe invece elaborazioni più complesse. I Quadri di dettaglio dovrebbero restare distinti per i diversi servizi.

Spunto per la consultazione n. 11

Si ritiene che per le bollette degli esercenti multiservizio debbano essere previsti ulteriori e peculiari contenuti informativi?

Spunto per la consultazione n. 12

Si ritiene che i Quadri, sintetico e di dettaglio, proposti possano essere utilizzati anche per le bollette degli esercenti multiservizio?

Quali sono gli adattamenti che si ritengono necessari?

Spunto per la consultazione n. 13

Si ritiene opportuno garantire ai soli clienti del mercato vincolato la possibilità di pagare separatamente i corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica?

In caso di risposta negativa: per quali motivi?

9 Informazioni relative ai consumi del cliente

- 9.1 In relazione all'indicazione dei consumi del cliente attualmente la deliberazione n. 55/00 prevede che in bolletta debbano essere riportati:
- a) le date delle due ultime letture effettive o autoletture; nel caso di bollette di acconto l'indicazione della data delle ultime letture è sostituita dall'indicazione che la bolletta è calcolata in acconto (art. 4 deliberazione n. 55/00);
 - b) almeno una volta all'anno, in una bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica; tale indicazione non viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili rilevazioni a seguito di lettura o autolettura per periodi comparabili (art. 19 deliberazione n. 55/00).
- 9.2 Oggi il cliente può calcolare il consumo del periodo fatturato come differenza tra le letture effettive o autoletture; in relazione alle possibilità di comparazione delle condizioni economiche relative ad eventuali offerte ricevute si manifesta tuttavia l'esigenza di dare al cliente indicazioni di immediata e facile reperibilità, non solo sui consumi medi giornalieri, ma anche sui consumi annui.
- 9.3 Per quanto riguarda l'indicazione comparativa dei consumi si osserva che, per i clienti che conservano un gruppo di misura elettromeccanico, tale indicazione può essere fornita solo se sono disponibili letture effettive relative a più periodi. La crescente diffusione dei gruppi di misura teleletti rende oggi possibile indicare al cliente i suoi consumi medi ogni bimestre, qualora l'esercente effettui la telelettura con tale cadenza. I gruppi di misura teleletti consentono altresì di indicare al cliente la ripartizione dei suoi consumi in fasce orarie. L'Autorità, ha già formulato proposte in materia di obblighi di comunicazione in bolletta delle informazioni circa il profilo di prelievo, finalizzate a minimizzare la spesa per il

consumo di energia elettrica in presenza di strutture tariffarie biorarie o multiorarie (Documento per la consultazione del 7 marzo 2005). Tali proposte si inquadrano nell'ambito specifico degli interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari.

9.4 Nell'ambito della consultazione sul Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei è previsto che il venditore debba consegnare al cliente idoneo finale a cui propone una nuova offerta un riepilogo dei corrispettivi relativi alla medesima offerta, redatto secondo uno schema fissato dall'Autorità. Si ritiene tuttavia opportuno che il cliente, per poter valutare l'effettiva convenienza di un'offerta, disponga di informazioni sui suoi consumi. Tali informazioni gli consentono, infatti, di stimare la spesa annua complessiva prevista per la fornitura.

9.5 Per quanto riguarda l'indicazione dei consumi, medi e complessivi, in relazione a quanto esposto nei paragrafi precedenti, si propone pertanto di prevedere:

- a) per tutti i clienti l'obbligo di porre in evidenza, in ogni bolletta, oltre ai consumi medi giornalieri, il consumo effettivo totale dell'ultimo anno per cui sono disponibili letture effettive, o il consumo progressivo fatturato dell'anno in corso;
- b) per i clienti a che abbiano scelto un'opzione bioraria o multioraria, o un prezzo differenziato per fasce orarie, l'obbligo di indicare i consumi medi giornalieri per periodi comparabili suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione dell'opzione o del prezzo. Per questi clienti anche il riepilogo del consumo effettivo annuo dovrà essere fornito suddividendolo nelle medesime fasce orarie.

In relazione alle misure proposte, si osserva che l'indicazione in bolletta dei consumi medi giornalieri per periodi comparabili rappresenta un'informazione utile al cliente al fine della razionalizzazione dei suoi consumi. L'utilità di tale informazione è rafforzata dalla possibilità di indicare al cliente i consumi suddivisi per fasce orarie, legata alla diffusione dei misuratori elettronici.

Tali proposte sono complementari rispetto agli eventuali obblighi informativi che potranno essere posti in capo agli esercenti in esito al procedimento descritto al paragrafo 9.3 in tema di diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari.

Spunto per la consultazione n. 14

Si condivide la proposta di rendere disponibile al cliente, su ogni bolletta, l'informazione relativa ai suoi consumi annui, calcolata in base alle ultime letture effettive rilevate?

Si ritiene preferibile che venga indicato il consumo progressivo fatturato dell'anno in corso? Per quali motivi?

Spunto per la consultazione n. 15

Si condivide la proposta di rendere disponibile al cliente che abbia scelto un'opzione bioraria o multioraria, o un prezzo differenziato per fasce orarie, l'informazione sui suoi consumi medi giornalieri e sui suoi consumi effettivi annui suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'opzione o del prezzo?

Spunto per la consultazione n. 16

Si ritiene che, in tema di informazioni contenute in bolletta circa i consumi e la loro suddivisione in fasce, e con particolare riguardo alle potenzialità dei misuratori elettronici, possano essere previsti obblighi ulteriori?

Se sì quali?

Spunto per la consultazione n. 17

Si ritiene che la bolletta possa fornire ulteriori informazioni utili al cliente per la razionalizzazione dei suoi consumi di energia elettrica?

10 Altre informazioni in bolletta: comunicazioni dell'Autorità

- 10.1 Per quanto riguarda le altre parti della bolletta, le informazioni che vengono fornite attraverso questo strumento attualmente riguardano: le condizioni contrattuali praticate al cliente (modalità e scadenza di pagamento, interesse di mora praticato in caso di ritardo nel pagamento, modalità e tempi di sospensione della fornitura, possibilità di rateizzazione); la sicurezza (numero di pronto intervento). Per quanto riguarda le altre informazioni si propone di confermare, quanto già stabilito nella deliberazione n. 55/00, salvo quanto illustrato nei paragrafi che seguono.
- 10.2 Le informazioni relative ai livelli specifici e generali di qualità commerciale vengono fornite al cliente, una volta l'anno, in base a quanto previsto all'art. 73 della deliberazione n. 4/04. Si ritiene pertanto opportuno abrogare l'articolo 17 della deliberazione n. 55/00.
- 10.3 Ad integrazione delle informazioni già contenute in bolletta, si ritiene che gli esercenti debbano indicare in maniera evidente i recapiti (telefono, indirizzo o fax) a cui rivolgersi per effettuare reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta.
- 10.4 Si ritiene inoltre che in ogni bolletta debba essere inserito un campo di lunghezza predeterminata (ad esempio 250 caratteri), dedicato alla "comunicazione istituzionale" dell'Autorità nei confronti dei clienti. L'utilizzo della bolletta, strumento continuativo di comunicazione, contribuisce alla diffusione dell'informazione. Fornire al cliente, direttamente in bolletta, informazioni su eventuali provvedimenti che incidono sul suo rapporto con l'esercente può inoltre contribuire alla trasparenza dei rapporti stessi e, più un

generale, alla diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi.

- 10.5 Si propone che le informazioni da inserire nel campo per la comunicazioni dell'Autorità siano fornite periodicamente dall'Autorità stessa e possano avere ad oggetto nuove delibere dell'Autorità, chiarimenti interpretativi su delibere esistenti o eventualmente semplici suggerimenti o informazioni utili al cliente. La scelta dei contenuti potrebbe avvenire anche in base alle segnalazioni e alle richieste di informazioni che l'Autorità riceve dai clienti e dalle loro associazioni, nelle quali vengano manifestate esigenze di chiarimento o di maggiore informazione. La comunicazione sintetica dell'Autorità potrebbe inoltre essere integrata con il rinvio al sito internet per ulteriori informazioni e approfondimenti.
- 10.6 I tempi per l'inserimento delle informazioni in bolletta devono essere compatibili con i cicli di elaborazione ed emissione dei documenti stessi. La comunicazione da parte dell'Autorità agli esercenti dei messaggi informativi da inserire di volta in volta in bolletta terranno conto di tale esigenza.

Spunto per la consultazione n. 18

Si ritiene condivisibile il mantenimento delle informazioni ulteriori già previsto dalla deliberazione n. 55/00 per i clienti del mercato vincolato e la previsione anche per i clienti del mercato libero?

Spunto per la consultazione n. 19

Si ritiene condivisibile l'inserimento in bolletta di un campo per le comunicazioni dell'Autorità? Per quali motivi?

Spunto per la consultazione n. 20

Quale lunghezza, in termini di caratteri da utilizzare, si ritiene adatta?

Quali sono i tempi tecnici necessari per l'inserimento di un nuovo messaggio di testo in bolletta o per la sua variazione?

11 Fatturazione elettronica

- 11.1 Le regole per la trasparenza dei documenti di fatturazione di cui si è detto nei capitoli precedenti sono state definite avendo a riferimento i documenti di fatturazione tradizionali, emessi e trasmessi al cliente in forma cartacea. Nulla cambia qualora i medesimi documenti, emessi come fatture tradizionali, siano semplicemente trasmessi al cliente come *file* allegati a messaggi di posta elettronica: tale procedura è infatti utilizzata dalle imprese e consentita, purché l'invio telematico consenta la stampa del documento di fatturazione e la tradizionale archiviazione. In tal caso la posta elettronica non è che un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua "materializzazione" su un documento cartaceo, nonché la sostanziale corrispondenza di contenuto tra l'esemplare dell'emittente e quello del ricevente.

Non è invece obbligatorio che la fattura sia resa immutabile mediante la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale. La bolletta semplicemente trasmessa con strumenti elettronici non si differenzia pertanto dalla bolletta tradizionale, salvo che per la modalità di invio al cliente.

- 11.2 Occorre invece distinguere la fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA). Con tale decreto è stata introdotta la cosiddetta fattura elettronica, un sistema che permette di “dematerializzare” il documento di fatturazione, dalla sua emissione alla conservazione digitale. La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 19/10/2005, n. 45 fornisce in proposito alcuni chiarimenti. Per fattura elettronica s’intende il documento informativo, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo. L’emittente deve assicurare: l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. Tali requisiti, descritti nella Circolare citata, sono rispettivamente garantiti mediante l’apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico soggetto, “del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica [...]”.
- 11.3 Il decreto legislativo n. 52/04 prevede la possibilità di trasmettere, per via elettronica, al medesimo destinatario, più fatture raccolte in un unico lotto, precisando, in proposito, che le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.
- 11.4 La fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua trasmissione per via elettronica, ossia nel momento in cui il documento informatico è trasmesso per via elettronica al destinatario. L’emissione della fattura può coincidere con il momento in cui il documento informatico viene messo a disposizione del destinatario. A tal fine è possibile inviare un semplice messaggio (*e-mail*) contenente un protocollo di comunicazione ed un *link* di collegamento al server ove la fattura elettronica è reperibile. In ogni caso occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere il documento così come messo a disposizione nel *server*, pertanto è indispensabile il preventivo accordo delle parti.
- 11.5 Il D.Lgs. non disciplina le modalità con cui il soggetto che vuol trasmettere in via elettronica la fattura deve preventivamente acquisire il consenso del destinatario; lasciando in tal modo libertà contrattuale. L’accordo preventivo potrebbe realizzarsi, ad esempio, mediante l’inserimento, nel generale accordo commerciale tra le parti, di una apposita clausola contrattuale con la quale le parti convengono che la documentazione fiscalmente rilevante sia trasmessa in via elettronica e secondo le regole di cui al decreto legislativo n. 52/2004.
- 11.6 Per quanto riguarda la fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo n. 52/2004, risulta che alcuni esercenti utilizzino già tale modalità di emissione e trasmissione della fattura, offrendola in particolare a grandi clienti, pubbliche amministrazioni e clienti titolari di numerosi punti di consegna. A tale proposito è prevista la stipula di un accordo o convenzione tra l’esercente e il cliente che

disciplina le modalità di messa a disposizione in forma elettronica delle fatture relative ai rapporti di somministrazione. Può altresì essere previsto che il cliente continui a ricevere per un determinato periodo, o su sua richiesta, le fatture in formato cartaceo.

- 11.7 Questo documento di consultazione non contiene norme specifiche per la fatturazione elettronica. L'Autorità riconosce tuttavia la necessità di prendere atto dell'evoluzione tecnologica in tal senso che può comportare notevoli vantaggi per determinate tipologie di clienti in termini di gestione della fatturazione ed invita i soggetti interessati ad avanzare eventuali proposte sul tema specifico, fatto salvo il principio che ai clienti, qualora rientranti nel campo di applicazione della deliberazione n. 55/00, debba comunque essere garantita la trasparenza dei documenti di fatturazione e la disponibilità delle informazioni previste dalla medesima direttiva.

Spunto per la consultazione n. 21

Si ritiene che le norme relative alla trasparenza dei documenti di fatturazione siano compatibili con l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico?

Si ritengono necessari particolari adattamenti per garantire in ogni caso la tutela dei clienti finali?

Allegato n. 1: Quadro sintetico versione 1 e Quadri di dettaglio

Quadro sintetico versione 1

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESA IL
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
POTENZA IMPEGNATA
POTENZA DISPONIBILE
TARIFFA/OPZIONE TARIFFARIA/CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
Periodo di riferimento
Bolletta per consumi registrati tra il ... e il... (1)
Consumo (1): XXX kWh
TOTALE BOLLETTA €
DATA DI SCADENZA

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Euro
QUOTA FISSA	€/cliente/mese		mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW/mese		kW mesi	
QUOTA ENERGIA	€/kWh	(2)	kWh	
Energia reattiva	€/kVARh		kVARh	
IMPOSTA ERARIALE	€/kWh		kWh	
ADDIZIONALE COMUNALE	€/kWh		kWh	
Iva su €				
<i>TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE</i>				
ALTRI ONERI				
Iva su €				
TOTALE BOLLETTA				

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente

(1) Nel caso di bollette emesse sulla base di consumi presunti verrà indicato con evidenza che la bolletta è di acconto e che i consumi sono stimati.

(2) Nel caso in cui il corrispettivo sia articolato per scaglioni, o fasce di consumo, o sia variato nel corso del periodo in seguito ad aggiornamenti tariffari o altre indicizzazioni stabilite in contratto, viene riportata una nota di rimando al Quadro di dettaglio.

Quadro di dettaglio versione 1.1

	Unità misura	di	Corrispet tivi unitari	Quantità		Totale
QUOTA ENERGIA						
Dal al	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce		
	€/kWh					
	€/kWh					
	€/kWh					
Dal al	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce		
	€/kWh					
	€/kWh					
	€/kWh					
Tot. quota energia						

Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				

Imposte

Imposta erariale	€/kWh				
Addizionale enti locali	€/kWh				
Tot. imposte					

TOTALE QUOTA ENERGIA E IMPOSTE

Altri oneri

<i>A. Interessi di mora ritardato pagamento importo, tasso di interesse giorni di ritardo (esenti Iva)</i>		
<i>B</i>		
<i>C.....</i>		
<i>Totale altri oneri</i>		

Quadro di dettaglio versione 1.2

Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura

	Unità misura	di	Corrispet tivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA (1)	€/cliente/mese			mesi	

QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				
<i>Totale corrispettivi regolati</i>					

Corrispettivi per acquisto, vendita e dispacciamento

QUOTA FISSA vendita (1)	€/cliente/mese			mesi	
--------------------------------	----------------	--	--	------	--

QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
<i>Totale acquisto, vendita e dispacciamento</i>					

Imposte

Imposta erariale	€/kWh			
Addizionale enti locali	€/kWh			
Tot. imposte				

TOTALE QUOTA ENERGIA E IMPOSTE**Altri oneri**

<i>A. Interessi di mora ritardato pagamento importo, tasso di interesse giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Totale altri oneri</i>	

(1) Non è necessario indicarla per i clienti vincolati domestici

Allegato n. 2 : Quadro sintetico versione 2 e Quadri di dettaglio

Quadro sintetico versione 2

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA IL
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
POTENZA IMPEGNATA
POTENZA DISPONIBILE
TARIFFA/OPZIONE TARIFFARIA/CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
Periodo di riferimento
Bolletta per consumi registrati tra il ... e il... (1)
Consumo (1): XXX kWh
TOTALE BOLLETTA €
DATA DI SCADENZA

Totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte (quota fissa, quota potenza e quota energia, energia reattiva)	
IMPOSTE	
Iva su €	
<i>TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE</i>	
Altri Oneri	
Iva su	
TOTALE BOLLETTA	

Sul retro trova il dettaglio delle voci che compongono l'importo totale della bolletta

(1) Nel caso di bollette emesse sulla base di consumi presunti verrà indicato con evidenza che la bolletta è di acconto e che i consumi sono stimati.

Quadro di dettaglio versione 2.1

	Unità misura	di	Corrispett ivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese			mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata			kW mesi	
TOTALE					

QUOTA ENERGIA					
Dal ... al	€/kWh			kWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Tot. quota energia					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				
<i>Totale fornitura di energia elettrica</i>					

Imposte

Imposta erariale	€/kWh			
Addizionale enti locali	€/kWh			
Tot. imposte				

TOTALE netto Iva	
I/VA su imponibile di euro	
<i>TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE</i>	

Altri oneri

<i>A. Interessi di mora ritardato pagamento importo, tasso di interesse giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B</i>	

<i>C.....</i>	
<i>Totale altri oneri</i>	

TOTALE BOLLETTA	
------------------------	--

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente

Quadro di dettaglio versione 2.2

Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura

	Unità misura	di	Corrispett ivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese			mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata			kW mesi	
QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			kWh per scaglioni o fasce	
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				
<i>Totale regolati</i>					

Corrispettivi per acquisto, vendita e dispacciamento

QUOTA FISSA vendita (1)	€/cliente/mese				
QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			kWh per scaglioni o fasce	
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
<i>Totale acquisto, vendita e dispacciamento</i>					

Totale fornitura di energia elettrica	
--	--

Imposte

Imposta erariale	€/kWh			
Addizionale enti locali	€/kWh			
Tot. imposte				

TOTALE netto Iva	
I/A su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELTTRICA E IMPOSTE	

Altri oneri

<i>A. Interessi di mora ritardato pagamento importo, tasso di interesse giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Totale altri oneri</i>	

TOTALE BOLLETTA	
------------------------	--

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente

(1) Non è necessario indicarla per i clienti vincolati domestici

Allegato n. 3: Quadro sintetico versione 1 e Quadri di dettaglio per la bolletta di conguaglio

Quadro sintetico versione 1 per bolletta di conguaglio

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA IL
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
POTENZA IMPEGNATA
POTENZA DISPONIBILE
TARIFFA/OPZIONE TARIFFARIA/CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
Periodo di riferimento
Bolletta di conguaglio per consumi registrati tra la lettura del....kWh la lettura del kWh
Consumi effettivi: kWh
Consumi già pagati nelle precedenti bollette di acconto kWh
Consumi conguagliati in questa bolletta: kWh
TOTALE BOLLETTA €
DATA DI SCADENZA

	Unità misura	di	Corrispettivi unitari	Quantità	Euro
QUOTA FISSA	€/cliente/mese			mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW/mese			kW mesi	
QUOTA ENERGIA a saldo per....kWh	€/kWh		Per i costi unitari vedere quadro di dettaglio	kWh	
Energia reattiva	€/kVARh			kVARh	
IMPOSTE a saldo perkWh	€/kWh		Per i costi unitari vedere quadro di dettaglio		
Iva su €					
<i>TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE</i>					
ALTRI ONERI					
Iva su					
TOTALE BOLLETTA					

Sul retro trova il dettaglio dei conteggi che hanno determinato questo conguaglio

Quadro di dettaglio versione 1.1 per bolletta di conguaglio

	Unità misura	di	Corrispet tivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA ENERGIA					
Dal al	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dal al	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Tot. quota energia					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				

Acconti bollette precedenti per quota energia su kWh	
--	--

Imposte

Imposta erariale					
Dal al	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
Addizionale enti locali					
Dal al	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
TOTALE IMPOSTE					

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh	
--	--

TOTALE QUOTA ENERGIA E IMPOSTE A SALDO	
---	--

Altri oneri

<i>A. Interessi di mora ritardato pagamento importo, tasso di interesse giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Totale altri oneri</i>	

Quadro di dettaglio versione 1.2 per bolletta di conguaglio

Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura

	Unità misura	di	Corrispet tivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA (1)	€/cliente/mese			mesi	

QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				
<i>Totale corrispettivi regolati</i>					

Corrispettivi per acquisto, vendita e dispacciamento

QUOTA FISSA vendita(1)	€/cliente/mese			mesi	
-------------------------------	----------------	--	--	------	--

QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dal al	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
<i>Totale acquisto, vendita e dispacciamento</i>					

Acconti bollette precedenti per quota energia su kWh	
--	--

Imposte

Imposta erariale				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh	
--	--

TOTALE QUOTA ENERGIA E IMPOSTE A SALDO	
---	--

Altri oneri

<i>A. Interessi di mora ritardato pagamento importo, tasso di interesse giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Totale altri oneri</i>	

(1) Non è necessario indicarla per i clienti vincolati domestici

Allegato n. 4: Quadro sintetico versione 2 e Quadri di dettaglio per bolletta di conguaglio

Quadro sintetico versione 2 per bolletta di conguaglio

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA IL
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
POTENZA IMPEGNATA
POTENZA DISPONIBILE
TARIFFA/OPZIONE TARIFFARIA/CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
Periodo di riferimento
Bolletta di conguaglio per consumi registrati tra la lettura del....kWh la lettura del kWh
Consumi effettivi: kWh
Consumi già pagati nelle precedenti bollette di acconto kWh
Consumi conguagliati in questa bolletta: kWh
TOTALE BOLLETTA €
DATA DI SCADENZA

Totale fornitura di energia elettrica, al netto delle imposte (quota fissa e quota potenza del bimestre e quota energia per kWh a saldo)	
IMPOSTE a saldo per kWh	
Iva su €	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE	
<i>Altri Oneri</i>	
<i>Iva su</i>	
TOTALE BOLLETTA	

Sul retro trova il dettaglio delle voci che compongono l'importo totale della bolletta e dei conteggi che hanno determinato questo conguaglio

Quadro di dettaglio versione 2.1 per bolletta di conguaglio

	Unità misura	di	Corrispet tivi unitari	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese			mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata			kW mesi	
TOTALE					

QUOTA ENERGIA					
Dal ... al	€/kWh			kWh per scaglioni o fasce	
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale quota energia					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				

Acconti bollette precedenti per quota energia su kWh	
--	--

Imposte

Imposta erariale				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh	
--	--

TOTALE netto Iva	
------------------	--

Iva su imponibile di euro	
---------------------------	--

TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELTRICA E IMPOSTE	
--	--

Altri oneri

A. <i>Int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
---	--

B	
---	--

C.....	
--------	--

Iva su.....	
-------------	--

Totale altri oneri	
---------------------------	--

TOTALE BOLLETTA	
------------------------	--

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

Quadro di dettaglio versione 2.2 per bolletta di conguaglio

Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura

	Unità misura	di	Corrispet tivi unitario	Quantità	Totale
QUOTA FISSA	€/cliente/mese			mesi	
QUOTA POTENZA	€/kW di potenza impegnata			kW mesi	
QUOTA ENERGIA (trasmissione, distribuzione)					
	€/kWh			KWh per scaglioni o fasce	
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					
Energia reattiva	€/kVARh				
	€/kVARh				
Totale	corrispettivi				
regolati					

Corrispettivi per acquisto, vendita e dispacciamento

QUOTA FISSA vendita (1)	€/cliente/mese				
QUOTA ENERGIA					
	€/kWh			kWh per scaglioni o fasce	
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Dalal....	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
	€/kWh				
Totale					

Totale acquisto, vendita e dispacciamento				
--	--	--	--	--

Acconti bollette precedenti per quota energia su kWh	
--	--

Imposte

Imposta erariale				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
Dal al	€/kWh			
TOTALE IMPOSTE				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh	
--	--

TOTALE netto Iva	
I/VA su imponibile di euro	
TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELTRICA E IMPOSTE	

Altri oneri

<i>A. Int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Iva su.....</i>	
<i>Totale altri oneri</i>	

TOTALE BOLLETTA			
------------------------	--	--	--

Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.

(1) Non è necessario indicarla per i clienti vincolati domestici

Allegato n. 5: Schema di nuovo articolato della deliberazione n. 55/00

Titolo I - Definizioni, oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a. "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b. i "clienti" sono i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero e del mercato vincolato;
- c. "cliente idoneo" è il cliente che ha acquisito diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
- d. "clienti del mercato libero" sono i clienti idonei finali che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
- e. "clienti del mercato vincolato" sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
- f. "esercente" è il soggetto che svolge i servizi di pubblica utilità di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale o che svolge il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato libero;
- g. "esercente multiservizio" è l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui sopra, anche altri servizi di pubblica utilità;
- h. "bolletta" o "documento di fatturazione" è il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica o di altri servizi di pubblica utilità;
- i. "bolletta di acconto" è il documento attraverso il quale l'esercente fattura i consumi di energia elettrica determinati su base presuntiva, di norma sulla base dei consumi storici del cliente;
- j. "bolletta di conguaglio" è il documento attraverso il quale l'esercente fattura i consumi di energia elettrica compresi fra una lettura o autolettura del gruppo di misura e quella successiva;
- k. "caratteristiche della fornitura" sono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura dell'energia elettrica ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;
- l. "potenza impegnata" è:
 - la potenza elettrica contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell'1 gennaio 2000 non erano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;
 - il valore massimo della potenza prelevata nell'anno per tutti gli altri clienti;

- m. “potenza disponibile” è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento;
- n. "lettura" è la rilevazione effettuata dall'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- o. "autolettura" è la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- p. “scaglioni di consumo” identificano quantità di energia elettrica consumata a cui si applicano corrispettivi omogenei ai sensi del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- q. “Testo integrato” è il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Gli esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato e per i clienti del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di dispacciamento e distribuzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.3 della deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni, una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.
- 2.2 La presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti dei soggetti che acquistano energia in alta tensione o che utilizzano l’energia per scopi di illuminazione pubblica.
- 2.3 Gli esercenti che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette alle norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricità.

TITOLO II - Informazioni relative ai consumi di energia elettrica

Articolo 3

Tipo di fornitura e tariffa applicata

- 3.1 Gli esercenti riportano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato sia la tipologia di contratto stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni, sia la tariffa o l’opzione tariffaria applicata al cliente.
- 3.2 Gli esercenti riportano nella bolletta dei clienti del mercato libero l’eventuale denominazione specifica dell’offerta economica sottoscritta e delle condizioni economiche applicate.
- 3.3 La bolletta riporta la potenza disponibile. Qualora l’opzione tariffaria o le condizioni economiche stabilite in contratto prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza impegnata in kW.

Articolo 4

Periodo di riferimento della fatturazione

- 4.1 La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture del gruppo di misura.
- 4.2 Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato che le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.

Articolo 5

Unità di misura

- 5.1 L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi dell'energia elettrica è il kWh. Qualora gli esercenti utilizzino nella bolletta come unità di misura dei consumi un altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento convenzionale utilizzato e il kWh viene riportata in evidenza nel Quadro sintetico di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Addebiti relativi alle varie componenti tariffarie

- 6.1 In ogni bolletta viene riportato un Quadro sintetico dei corrispettivi, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato XX del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 6.2 Ogni bolletta riporta un Quadro di dettaglio, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato XXX al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 6.3 I corrispettivi unitari fatturati al cliente ai sensi del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni, vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
- 6.4 Almeno una volta all'anno, a prescindere dall'eventuale informazione fornita al singolo cliente in seguito a sua richiesta ai sensi del comma seguente, la bolletta riporta l'elenco delle componenti A, UC, MCT come previste dal Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni, con i corrispettivi fatturati al cliente per i dodici mesi precedenti, disaggregati per singole componenti, utilizzando le seguenti denominazioni:
- A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;
 - A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
 - A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio primario Ferrovie dello Stato S.p.A, Società Terni S.p.A, comuni rivieraschi);
 - A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
 - A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili nel mercato;
 - UC1 copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;

- UC3: copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e dei meccanismi di integrazione;
- UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (isole minori e altri);
- UC5: copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;
- UC6: remunerazione dei miglioramenti della continuità del servizio elettrico;
- MCT: finanziamento delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.

6.5 L' esercente fornisce al cliente, qualora questo ne faccia richiesta, le ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti dell'opzione tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente concordato e ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. A tal fine, qualora vengano indicati al cliente riferimenti normativi o contrattuali, dovrà esserne descritto anche il contenuto. Le modalità con cui l' esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.

6.6 Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per scaglioni di consumo, ogni bolletta di conguaglio riporta la distribuzione dei consumi del cliente per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, ogni bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce ed i relativi prezzi.

Articolo 7

Rimborsi ed indennizzi automatici

7.1 Per i soli clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:

- a. i rimborsi tariffari dovuti al mancato rispetto da parte dell' esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell' articolo 9 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- b. gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici di qualità commerciale, ai sensi dell' articolo 67, comma 67.1 del Testo integrato delle disposizioni dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell' energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- c. gli indennizzi automatici ai clienti finali alimentati in media tensione con elevato numero annuo di interruzioni, ai sensi dell' articolo 33 del Testo integrato delle disposizioni dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell' energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, come modificata e integrata con deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247/04.

7.2 La bolletta riporta la causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente.

Articolo 8
Addebiti per imposte

8.1 La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

Articolo 9
Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

9.1 I corrispettivi diversi da quelli previsti agli articoli 6 e 7, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai corrispettivi relativi ai consumi. Al momento della richiesta della prestazione, gli esercenti segnalano ai clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi di energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.

9.2 I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori, per deposito cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.

9.3 Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.

9.4 Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato vincolato la possibilità di provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei relativi tempi e modalità.

Articolo 10
Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti

10.1 La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicità di fatturazione inferiore al bimestre.

TITOLO III - Informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura per i clienti morosi

Articolo 11
Modalità di pagamento

11.1 La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.

Articolo 12

Effetti del ritardato pagamento

- 12.1 La bolletta riporta il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse.
- 12.2 La bolletta riporta il termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura al cliente moroso. La fornitura non può essere sospesa per un debito inferiore o uguale al deposito cauzionale versato all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, come previsto dall'articolo 8, comma 8.3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Articolo 13

Comunicazione dell'avvenuto pagamento

- 13.1 La bolletta nella quale è riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Articolo 14

Sospensione della fornitura per morosità

- 14.1 Qualora nella bolletta siano segnalate situazioni di morosità, la bolletta informa il cliente circa le procedure che l'esercente segue prima di procedere alla sospensione della fornitura e il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Le medesime informazioni devono essere riportate nelle lettere di sollecito inviate al cliente moroso, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

TITOLO IV Altre informazioni al cliente

Articolo 15

Comunicazioni istituzionali

- 15.1 La bolletta riporta un campo di lunghezza predeterminata (250 caratteri) dedicato a comunicazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas destinate ai clienti finali.

Articolo 16
Servizio guasti

16.1 La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti del distributore, a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.

Articolo 17
Reclami

17.1 La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per l'inoltro all' esercente, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

Articolo 18
Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura

18.1 La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

18.2 Per facilitare da parte dei clienti la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una volta all'anno l' esercente segnala nella bolletta a ciascun cliente del mercato vincolato l'opzione tariffaria più conveniente, definita sulla base delle caratteristiche di consumo del cliente relative ai dodici mesi precedenti, se diversa dall'opzione tariffaria già applicata ai sensi dell'articolo 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Articolo 19
Indicazione comparativa dei consumi elettrici

19.1 Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l' esercente riporta, in ogni bolletta di conguaglio, una indicazione che consenta al cliente, con riferimento a dati periodi di tempo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica.

19.2 Per i clienti che hanno scelto l'applicazioni di un prezzo o di un'opzione che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione.

19.3 Al fine di consentire al cliente idoneo la comparazione di eventuali offerte alternative, in ogni bolletta deve essere indicato il consumo annuo del cliente calcolato sulla base del pro-quota/giorno risultante dalle ultime letture effettive disponibili moltiplicato per 365. Qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo è suddiviso in fasce orarie.

19.4 Nel caso in cui nell'anno solare in cui è stata rilevata o comunicata dal cliente l'ultima lettura effettiva, siano disponibili più letture, il pro-quota viene calcolato tenendo conto di tutte le letture effettuate nell'anno solare in questione.

19.5 Nel caso di clienti a lettura mensile o teletti bimestralmente, viene indicato il consumo progressivo dell'anno in corso.

Articolo 20
Rateizzazione dei corrispettivi

20.1 Nelle bollette che recano importi per cui i clienti possono richiedere la rateizzazione del pagamento ai sensi dell'articolo 13, comma 13.5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni o del contratto di fornitura, viene segnalata tale possibilità e vengono fornite indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalità con cui i clienti possono richiedere la rateizzazione.

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21
Disposizioni transitorie e finali

- 21.1 Gli esercenti sono tenuti ad adeguare la bolletta a quanto stabilito dalla presente direttiva entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore.
- 21.2 La presente direttiva integra e sostituisce la deliberazione 16 marzo 2000, n. 55/00 che si intende abrogata.
- 21.3 La presente direttiva è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.